



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008 - Cell. 329-0692863
e-mail Segretario Generale antonio.brizzi@conapo.it
e-mail ufficio legale riccardo.boriassi@conapo.it
e-mail: conapo.it@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Prot. n.: 74/2009

A S.E. IL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Prefetto Francesco Paolo TRONCA

AL SIG. CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Dott. Ing. Antonio GAMBARDELLA

E p.c.:

AI COMANDANTI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO

OGGETTO: IMPIEGO PERSONALE DEL RUOLO SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI.

Con la presente, la scrivente O.S. CONAPO intende portare all'evidenza delle SS.LL. la continua opera di demolizione e denigrazione della categoria di lavoratori di cui all'oggetto, che da anni viene perpetrata dall'Amministrazione.

Come se non bastasse il demansionamento e la dequalificazione degli ex funzionari diplomati, operato attraverso l'emanazione del D.lgs. 217/05, da più parti (non ultimo anche con iniziative di singole aree dipartimentali) si continua a dare contro alla categoria. Nello specifico, **con la nota prot. P1636 del 24.12.2008 dell'Area Prevenzione Incendi, si chiede di modificare la strutturazione dei corsi da erogare a professionisti esterni, esautorando il personale ex funzionario diplomato dal ruolo di docenti.** Del resto, **le docenze non possono configurarsi come atti a rilevanza esterna**, in quanto le lezioni prevedono un programma didattico concordato dall'Amministrazione con l'Ente esterno; nella fattispecie è pertanto manifesta la volontà dirigenziale, non è necessario intraprendere iniziative personali, con assunzione di responsabilità nelle veci del dirigente, ora assolutamente vietata dal D.lgs. 217/05.

Nell'evidenziare che il nuovo profilo degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi, introdotto sicuramente senza pensare (peggio ancora se vi è stata la calcolata volontà) attraverso il D.lgs. 217/05, **non limita esplicitamente la possibilità al predetto personale di effettuare docenze esterne**, appare fuori luogo la presa di posizione dell'Area di cui sopra, nella persona del suo dirigente. Nella successiva nota *prot. 3105/29101/UCC del 02.02.09* del Capo del Corpo, in risposta al quesito posto da altra O.S. a seguito dell'emanazione della citata nota, stride l'incongruenza relativa al fatto che si cita un eventuale aggiornamento del *D.M. 25.03.1985*, che però è tutt'ora in vigore e che ha stabilito i criteri per la formazione dei professionisti da iscrivere negli elenchi di cui alla *Legge 818/84*. Con il *D.M. 25.03.1985*, **non si pongono limitazioni al personale VV.F. diplomato ad effettuare docenze di Prevenzione Incendi al personale esterno e così è stato finora, pertanto questa O.S. ritiene che debba continuare ad essere applicata la regola di cui sopra fino ad un eventuale cambiamento normativo.**

L'occasione è favorevole per chiedere alle SS.LL. un definitivo chiarimento in merito alle funzioni che deve svolgere il personale ex funzionario diplomato, in quanto **il D.lgs. 217/05 sancisce chiaramente la loro esclusione da responsabilità di qualsivoglia atto a rilevanza esterna, inserendoli a pieno titolo nel ruolo Vigili e non nel ruolo Direttivi - Dirigenti. Come si possa poi coniugare l'impossibilità a redigere atti esterni quando è stata mantenuta loro la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria che permette/obbliga il sopraccitato personale a**

comunicare direttamente alla magistratura gli eventuali reati che riscontrano nell'espletamento delle loro funzioni è un mistero che l'Amministrazione dovrebbe prima o poi svelare.

In ragione di quanto sopra esposto, a parere della scrivente O.S., il personale di cui all'oggetto dovrebbe essere anche estromesso dal servizio di guardia, che è la vera attività in assoluto a maggiore ricaduta sull'esterno, sia per quanto attiene il soccorso, sia per l'emanazione di atti esterni mandatori nei confronti di terzi (compresi altri Enti di Stato e gli Enti locali, commissioni provinciali, pubblico spettacolo, stabili pericolanti, esplosivi ecc.), atti di prevenzione incendi a firma diretta ed attività di formazione interna. Tale limitazione deve essere estesa agli Ispettori che hanno un profilo professionale individuato dal D.lgs 217/05 ancor più limitato.

In occasione dell'entrata in vigore del D.lgs 217/05 è da considerare una grave mistificazione amministrativa la nota *prot. 3255/6104 del 29.12.2005* a firma dell'allora Capo del Corpo Ing. Mazzini, nella quale si sosteneva che con l'entrata in vigore del D.lgs. 217/05 nulla sarebbe mutato per l'allora personale Collaboratore Tecnico Antincendi.

Se si vuole poi applicare alla lettera la nota *prot. 7379 del 05.11.2008* del precedente Capo Dipartimento Prefetto Pecoraro - con la quale si cerca di coprire le sopravvenute carenze organizzative dei Comandi, dopo la dequalificazione del personale di cui all'oggetto, "inventandosi" che i Sostituti Direttori Antincendi tutti possono firmare atti esterni su delega del dirigente sotto specifiche direttive impartite dallo stesso - **questa O.S. invita quindi tutti i Comandanti d'Italia ad emanare con la massima celerità le relative direttive di condotta che dovrà osservare il personale appartenente ai profili di Ispettore e Sostituto Direttore Antincendi quando si trova ad espletare mansioni a rilevanza esterna.** Le predette direttive però **non dovranno essere vaghe o generiche, ma precise e puntuali** nei confronti della mansione che il personale dovrà espletare, **in caso contrario sarebbe un espletamento di mansioni in piena autonomia decisionale in contrasto con la normativa vigente.**

Sarebbe inoltre opportuno, come prevede la normativa vigente, **transitare il predetto personale ad orario turnista.** Se poi con l'innovazione introdotta con il D.lgs. 217/05, si è voluto creare nella figura degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi il punto apicale della carriera operativa come noi pensiamo, **sarebbe auspicabile che venissero messi in atto i provvedimenti giuridici volti a ridurre il limite pensionabile, in termini di età anagrafica ed anni di servizio che il predetto personale deve prestare, allineandolo a quello del rimanente personale operativo e non più al regime giuridico della ex carriera di concetto o direttivo attualmente applicato.**

In sintesi, **deve cessare l'ambiguità perpetrata dall'Amministrazione e dalle sue strutture periferiche nel volerli utilizzare a proprio piacimento, senza nessuna tutela giuridica o riconoscimento, all'evidente scopo di coprire carenze organizzative che l'Amministrazione stessa si è creata,** ricordando che l'attività del funzionario VV.F. deve essere svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti per tutelare in primis l'Istituzione stessa dei Vigili del Fuoco, del personale interessato, oltre che soggetti terzi.

Per evitare tutti questi disastri organizzativi si conclude affermando che è quanto mai necessaria una rivisitazione completa del D.lgs. 217/05, attraverso una **sanatoria di tutto il Personale Vigili del Fuoco a tutti i livelli al pari di quella avvenuta nelle Forze di Polizia nel 1995 attraverso il D.lgs.197** e quindi ricomprendere le figure degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi, per ridare loro tutte quelle competenze ed attribuzioni che avevano, ma certamente continuano a svolgere, **legittimamente prima del D.lgs. 217/05 e illegittimamente poi,** ma costretti fuori dalle regole dettate dalla 217 dai dirigenti che, senza colpa e non riuscendo oggi ad ovviare alle esigenze organizzative dei Comandi, sono costretti ad applicare.

Confidando quindi in un risolutivo intervento delle SS.LL. in merito alla problematica esposta, ricordiamo che, in alcuni Comandi il personale di cui all'oggetto sta' applicando pedissequamente quanto previsto dal D.lgs. 217/05 in materia di mansioni professionali, mettendo automaticamente in difficoltà l'organizzazione del lavoro nei Comandi e Direzioni Regionali di appartenenza.

In alcuni casi il predetto personale è stato oggetto di pressioni ed intimidazioni da parte del Dirigente locale, pertanto si invitano le SS.LL. a verificare la reale sussistenza di quanto affermato, evitando anche di accettare eventuali proposte di trasferimento di personale avanzate dai Dirigenti locali che esulano dalla mobilità nazionale o da espressa domanda dei singoli.

In attesa di un cortese e positivo riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Roma 26 febbraio 2009



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi